

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

Mi è stato con ragione osservato dalla Commissione che è in facoltà del Governo di sentire le Corti d'appello ogni volta che lo crede conveniente; e per questa considerazione io ho creduto di non moltiplicare gli enti nella proposta, e di tralasciare l'autorità giudiziaria, non perchè io creda che il Governo non la debba sentire, ma perchè il Governo può sempre sentirla; ed io sono certo che nessun ministro si vorrà privare mai dell'utile concorso di questi corpi che lo possono meglio illuminare nella materia di che trattiamo.

Io raccomando quindi questa proposta, la quale mi sembra che offra una guarentigia sufficiente per condurre il Governo a fare una conveniente designazione e del numero e della residenza dei notai.

PATERNOSTRO PAOLO. Io stimerei opportuno che la Commissione formulasse l'articolo in modo da risultare stabilito che la tabella ha 10 anni di durata; e che possa farsi la revisione anche prima sulla proposta, ecc.

In questo, mi pare, siamo tutti d'accordo; ma dovrà spiegarsi chiaramente, altrimenti parrebbe che anche per i 10 anni ci dovesse essere la domanda del Consiglio provinciale.

Vorrei poi che si votasse per divisione, cioè propongo che si faccia votare alla Camera prima per il Consiglio provinciale, e poi per l'aggiunta del ministro guardasigilli: io approvo la prima e non la seconda parte, cioè, l'aggiunta dell'onorevole ministro.

VILLA-PERNICE, relatore. La Commissione accetta quantunque essa ritenga che il potere esecutivo può sempre consultare, quando lo creda, il Consiglio di Stato.

Le osservazioni dell'onorevole Paternostro non la persuadono però di cambiare la formula del suo articolo, perchè la seconda parte dell'articolo che dice: « Ed anche in un termine più breve dietro domanda del Consiglio provinciale, quando ne sia dimostrata la necessità, » le sembra abbastanza chiaro.

L'onorevole Paternostro Paolo vorrebbe che fosse di diritto la riforma in questo caso; ma ciò non è necessario, non potendosi mettere in dubbio che tutte le volte che sarà dimostrata la necessità, il potere esecutivo compirà il suo dovere.

CENCELLI. Vorrei osservare alla Camera che dovrebbe essere cancellata la parola *soltanto* dove dice: « soltanto ogni 10 anni anche entro un termine più breve... modificazione ulteriore. »

Al contrario dicendo « potrà essere... ogni dieci anni, od anche in un tempo più breve, » mi pare che sia più regolare.

Domando la cancellazione della parola *soltanto*.

PATERNOSTRO PAOLO. Io non insisto sulla dizione; però, se resta inteso che ogni 10 anni la revisione è di diritto, è inutile che sia fatta sulla proposta del Consiglio provinciale. (*Interruzioni*)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Potrà, potrà.

PATERNOSTRO PAOLO. Ma col *potrà* l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione mi permettano di osservare che non c'intenderemmo più. Se potrà essere fatta ogni dieci anni, se potrà essere fatta anche prima, qualora ci sia una domanda di un corpo costituito, se non è obbligatoria questa revisione, mi par chiaro che l'articolo significa più nulla.

I dieci anni o costituiscono un termine fisso, oppure no.

E poichè il *potrà* è facoltativo, sparisce il termine fisso, e non potete parlare di 10 anni. Mi si permetta di dire che il senso non è chiaro, che il concetto non è bene spiegato, e che la dicitura dell'articolo è sbagliata.

Pertanto, ad evitare confusioni, pregherei l'onorevole Commissione ad acconsentire che anche quest'articolo sia rimandato e discusso dopo di avere preso in considerazione quello che si è detto da vari oratori, e quello che io stesso mi sono permesso di osservare. Del resto attendo le spiegazioni che si possano dare in proposito.

INDELLI. Mi dispiace di non essere d'accordo con l'onorevole Paternostro.

A me pare che il concetto dell'articolo 4 sia il seguente. Ogni dieci anni il Ministero potrà rivedere e modificare la tabella dei notai; e nel farlo ha bisogno di sentire il Consiglio provinciale.

Prima non lo può; esso deve aspettare la domanda del Consiglio provinciale. Ecco il divario. Vale a dire che ogni dieci anni la revisione appartiene all'iniziativa del Ministero. Prima dei dieci anni l'iniziativa è del Consiglio provinciale.

Se si ammettesse per regola che la modifica della tabella dovesse sempre farsi dietro domanda del Consiglio provinciale, avreste dieci domande ogni settimana, perchè ogni notaio che vuole essere nominato, troverebbe modo di far spingere una domanda dalla rappresentanza provinciale per revisione della tabella. Io quindi tengo alla formula dell'articolo della Commissione. E non mi pare di scorgervi quella contraddizione di cui parla l'onorevole Paternostro.

PRESIDENTE. Se non si procede per ordine non si potrà venire alla votazione.

Intorno al primo comma bisogna che la Camera deliberi se accetta la redazione del Ministero; ne do lettura di nuovo:

« Un decreto reale da pubblicarsi con la presente legge determinerà, udito il voto dei Consigli pro-